

Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
MEDITERRANEA**

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA



MANUALE DELLE PROCEDURE

PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI UFFICIALI DEGLI OPERATORI PROFESSIONALI AUTORIZZATI

Reg. 2017/625

PARTE GENERALE

Ver.1.26

SOMMARIO

1.	1. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO	2
2.	2. DEFINIZIONI E ACRONIMI	4
3.	3. PREMESSA.....	6
4.	4. OBIETTIVI	6
5.	5. OGGETTO DEL CONTROLLO	7
6.	6. TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI OGGETTO DEI CONTROLLI UFFICIALI	8
7.	7. FREQUENZA DEI CONTROLLI.....	8
8.	8. PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO.....	10
	A – Assegnazione incarico	10
	B – Avvio del controllo ufficiale	11
	C - Svolgimento del controllo ufficiale - Esecuzione del controllo	11
	D - Chiusura del controllo ufficiale – Esito conformità OP	15
9.	9. REQUISITI DI CONFORMITÀ DEGLI OPERATORI.....	15
10.	10. CHIUSURA DEL PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI E REPORT DEI CONTROLLI UFFICIALI.....	17
11.	11. TRASPARENZA DEI CONTROLLI UFFICIALI.....	17
12.	12. ALLEGATI.....	18
13.	13. APPENDICI TECNICHE.....	18

1. NORME E DOCUMENTI DI RIFERIMENTO

A) Norme comunitarie

- Regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;
- Regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l'applicazione della legislazione sulla sanità delle piante;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/66, recante norme che definiscono modalità pratiche uniformi di esecuzione
- Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del Regolamento (UE) 2016/2031 e successive modifiche;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201, relativo alle misure per prevenire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) e successive modifiche;
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1032, che istituisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nel territorio dell'Unione del virus ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1191
- Regolamento delegato (UE) 2019/827 della Commissione, del 13 marzo 2019, relativo ai criteri che gli operatori professionali devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio e alle procedure volte a garantire l'osservanza di tali criteri.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione del 13 dicembre 2017 che definisce le specifiche di formato del passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione e del passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in una zona protetta.
- International standards for phytosanitary measures – Guidelines for surveillance - ISPM 6
- International standards for phytosanitary measures - Guidelines for inspection - ISPM 23
- International standards for phytosanitary measures – Methodologies for sampling of consignments ISPM 31

B) Norme nazionali

- Decreto 6 luglio 2015 che modifica il decreto 29 febbraio 2012, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del cancro colorato del platano causato da *Ceratocystis platani*;
- Decreto Ministeriale 22 gennaio 2018, recante misure d'emergenza per impedire la diffusione di *Popillia japonica* Newman nel territorio della Repubblica italiana;
- Decreto Ministeriale 13 agosto 2020, recante "Criteri per il mantenimento di aree indenni per l'organismo nocivo *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. agente del colpo di fuoco batterico delle pomacee nel territorio della Repubblica italiana";
- Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19, recante norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/2031 e del Regolamento (UE) 2017/625
- Decreto 24 gennaio 2022, recante "Adozione del piano d'emergenza nazionale per il contrasto di *Xylella fastidiosa*";
- Nota tecnica MIPAAF - Prot. n. 9240028 del 14/10/2020: procedura per le ispezioni ufficiali, campionamento e analisi nei vivai ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201 relativo alle misure per *Xylella fastidiosa*;
- Decreto Ministeriale 27 luglio 2022, dotazioni e adempimenti degli operatori professionali registrati al RUOP ai sensi del Capo VII del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19.
- SFC - DOCUMENTI TECNICI UFFICIALI - Documento n. 8 Indicazioni applicative per il funzionamento dei laboratori ufficiali del 20/09/22

C) norme regionali

- Decreto Dirigente del Servizio n. 2794 del 23 luglio 2021 Misure per l'eradicazione di *Ripersiella hibisci*
- Decreto Dirigente del Servizio n. 298 del 28 febbraio 2022 Misure per l'eradicazione del Tomato Brown Rugose Fruit Virus (ToBRFV)
- Decreto Dirigente del Servizio n. 2288 del 25 maggio 2023 Piano d'azione per il contenimento di *Aleurocanthus spiniferus* in Sicilia

2. DEFINIZIONI E ACRONIMI

Operatore professionale (OP): un soggetto di diritto pubblico o di diritto privato che svolge a titolo professionale una o più delle seguenti attività in relazione alle piante, ai prodotti vegetali e agli altri oggetti e ne è giuridicamente responsabile: impianto, riproduzione, produzione (incluse coltivazione, moltiplicazione, mantenimento), introduzione e spostamento nel territorio dell'Unione e in uscita dal territorio dell'Unione, messa a disposizione sul mercato, immagazzinamento, raccolta, spedizione e trasformazione.

Operatore registrato: un operatore professionale registrato al RUOP ai sensi dell'articolo 65 del Reg. 2016/2031.

Operatore autorizzato (OPA): un operatore registrato, autorizzato dall'autorità competente a rilasciare passaporti delle piante ai sensi dell'articolo 89, ad applicare un marchio ai sensi dell'articolo 98, a rilasciare attestati ai sensi dell'articolo 99 del Reg. 2016/2031.

Piano di controllo: descrizione elaborata dalla autorità competente contenente informazioni sulla struttura e sull'organizzazione del sistema dei controlli ufficiali e del suo funzionamento e la pianificazione dettagliata dei controlli ufficiali da effettuare nel corso dell'anno ai sensi del regolamento (UE) 2017/625, articolo 1 paragrafo 2.

Controllo ufficiale: attività eseguita dalla autorità competente, o dagli organismi delegati o dalle persone fisiche cui sono stati delegati determinati compiti riguardanti i controlli al fine di verificare:

il rispetto da parte degli operatori delle norme del regolamento 2017/625 e della normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera e (comprendente quindi il rispetto di quanto previsto dal reg 2031/2016 e dei suoi atti applicativi).

che le merci soddisfino i requisiti prescritti dalla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. 2017/625 anche per quanto riguarda il rilascio di un certificato ufficiale o di un attestato ufficiale.

Controllo documentale: la verifica dei certificati ufficiali, degli attestati ufficiali e degli altri documenti, compresi i documenti di natura commerciale, che devono accompagnare la partita, come previsto dalla normativa di cui al regolamento (UE) 2017/625.

Controllo fisico: un controllo di merci e, se del caso, degli imballaggi, dei mezzi di trasporto, dell'etichettatura e delle condizioni di mantenimento, campionamento a fini di analisi, prova e diagnosi e qualsiasi altro controllo necessario a verificare la conformità al regolamento (UE) 2017/625.

Controllo di identità: un esame visivo per verificare che il contenuto e l'etichettatura di una partita corrispondano alle informazioni contenute nei certificati ufficiali, negli attestati e negli altri documenti ufficiali di accompagnamento.

Campione ufficiale: campione di parti vegetali o terreno o imballaggi in legno prelevati nell'ambito di un controllo ufficiale.

Lotto: un certo numero di elementi di un prodotto unico, che può essere identificato grazie all'omogeneità della sua composizione e della sua origine.

S.I.: Squadra ispettiva (team composto da due o più Ispettori fitosanitari o da un Ispettore Fitosanitario ed un Agente Fitosanitario, incaricata allo svolgimento del C.U.)

SRF Sicilia: Servizio Fitosanitario Regionale della Sicilia

UF: Unità Fitosanitaria periferica del Servizio Fitosanitario regionale (SFR)

IF: Ispettore fitosanitario come definito dall'art. 18 del D. Lg.vo 2 febbraio 2021 n. 19

AF: Agente fitosanitario come definito dall'art. 19 del D. Lg.vo 2 febbraio 2021 n. 19

PNI Piano nazionale di indagine

ON: Organismo nocivo

ONQ: organismi nocivi da quarantena

ORNQ: organismi nocivi regolamentati non da quarantena

ZP: zona protetta

SFC: Servizio Fitosanitario Centrale

UOS4.01. Unità Operativa "Attività Fitosanitaria"

UOS4.02 Unità Operativa "Attività vivaistica"

Non conformità: mancato soddisfacimento di un requisito normativo; si applicano le azioni indicate all'art. 138 del Reg. (UE) 2017/625.

Sospetta non conformità: sospetto che sussista il mancato soddisfacimento di un requisito normativo; si applicano le azioni indicate all'art. 137 del Reg. (UE) 2017/625.

3. PREMESSA

Il Decreto legislativo 2021/19, all'articolo 42 comma 1, dispone che "i Servizi fitosanitari regionali effettuino regolarmente controlli ufficiali su organismi nocivi, piante, prodotti vegetali e altri merci, in tutte le loro fasi di produzione, nonché su tutti gli operatori professionali, in base al rischio e con adeguata frequenza, conformemente a quanto previsto dagli articoli 9, 10 e 14 del Regolamento (UE) 2017/625". Prevede inoltre al comma 2 che i controlli ufficiali siano eseguiti conformemente a procedure definite in appositi manuali operativi che contengono le istruzioni per il personale addetto ai controlli.

Il Reg UE 2017/625 definisce i requisiti per l'esecuzione di controlli ufficiali tra cui l'obbligo di disporre di procedure definite e documentate per l'esecuzione delle verifiche (art. 12 e 13), ed impone la pubblicazione dei risultati dei controlli con un adeguato livello di trasparenza.

Lo scopo del presente manuale è di armonizzare le procedure di controllo sul territorio regionale, e sensibilizzare gli Operatori Professionali (OP) in ordine alla puntuale applicazione della normativa vigente per migliorare i controlli sulle piante, migliorare i sistemi di tracciabilità e, di conseguenza, ridurre il rischio fitosanitario.

4. OBIETTIVI

Annualmente il Servizio fitosanitario regionale articola l'attività ispettiva dei controlli ufficiali attraverso la redazione di un "**Piano annuale dei controlli di tracciabilità dell'origine**" presso gli OP autorizzati al commercio di patate ed agrumi e di un "**Piano annuale dei controlli ufficiali di conformità**" presso gli OP degli altri settori. I Piani, articolati per provincia, quantificano, in funzione delle risorse economiche e umane disponibili, il numero minimo di controlli da eseguire entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Piano annuale dei controlli ufficiali di conformità persegue i seguenti obiettivi:

- **effettuare ispezioni** almeno una volta all'anno presso gli operatori autorizzati al rilascio del passaporto delle piante ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) 2016/2031 e dell'articolo 39 del Decreto Legislativo 2 febbraio 2021 n. 19;
- **controllare gli operatori** iscritti al RUOP che non utilizzano il passaporto delle piante, con frequenza adeguata e in base al rischio (ai sensi degli articoli 6, 9, 10 e 14 del Regolamento (UE) 2017/625 e dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 2021/19);
- **acquisire o verificare le modalità di esecuzione e registrazione dei controlli eseguiti dagli operatori** relativamente agli organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) per tutte le produzioni che devono essere movimentate con passaporto (sistema di autocontrollo);

- **verificare la presenza di sistemi e procedure** che consentano agli operatori di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità (di cui agli articoli 69 e 70 del Reg 206/2031);
- **verificare la formazione e le competenze** degli operatori professionali, nonché la dotazione di attrezzature e strutture approntate per lo svolgimento dell'attività, come previsto dall'articolo 1 del Regolamento (UE) 2019/827 e dal Decreto Ministeriale 27 luglio 2022;
- **accertare**, anche con campionamenti e analisi, l'assenza degli organismi nocivi elencati nel Reg. 2019/2072;
- **verificare** se sono state rispettate le eventuali limitazioni alla circolazione di piante e prodotti da parte di un OP;
- **verificare** se un OP è conforme a specifici requisiti prescritti da un programma di eradicazione;
- **verificare** per le produzioni in esportazione il rispetto dei requisiti imposti da Paesi terzi.

5. OGGETTO DEL CONTROLLO

I controlli ufficiali sono effettuati su piante e prodotti vegetali in tutte le loro fasi di produzione, nei siti di produzione e altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati all'emissione del passaporto delle piante (OPA), nonché nei casi previsti dal Regolamento (UE) 2016/2031.

Il controllo ufficiale ai sensi del Regolamento (UE) 2019/66 viene effettuato almeno una volta all'anno in tutti i siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante per:

- **individuare la presenza di organismi nocivi da quarantena (ONQ)**
- **individuare la presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ);**
- **verificare le prescrizioni particolari ai fini della movimentazione.**

Il controllo ufficiale ai sensi dell'articolo 87 del Regolamento (UE) 2016/2031 viene effettuato anche nei seguenti casi:

- nel caso la normativa preveda che le ispezioni a carico dell'OP riguardino un'area esterna alla proprietà per la quale è autorizzato all'accesso (es. punteruolo rosso);
- in ogni caso di sospetta presenza di ORQ o ORNQ;
- in caso di prescrizioni specifiche per emergenze fitosanitarie;
- in caso di prescrizioni di cui agli allegati del Regolamento (UE) 2019/2072 (es. prescrizioni specifiche per la movimentazione).

Le ispezioni fitosanitarie sono effettuate al fine di verificare la conformità alla normativa unionale e nazionale e sono necessarie per il rilascio dei certificati fitosanitari. Tali ispezioni sono un presupposto fondamentale per il rilascio dei passaporti delle piante da parte degli OPA.

6. TIPOLOGIA DEGLI OPERATORI OGGETTO DEI CONTROLLI UFFICIALI

Sono soggetti ai controlli ufficiali le seguenti tipologie di operatori professionali:

- Operatori autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (OPA) ai sensi dell'articolo 89 del regolamento (UE) 2016/2031;
- Operatori professionali che chiedono al Servizio fitosanitario di rilasciare i certificati di cui agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) 2016/2031 (export, ri-export e pre-export);
- Operatori professionali che introducono nell'Unione piante, prodotti vegetali e altri oggetti;
- Altre categorie di operatori quali: commercianti all'ingrosso di patate da seme, di frutti di agrumi e commercianti all'ingrosso autorizzati al rilascio del passaporto delle piante.

Il Servizio Fitosanitario Regionale provvede a pubblicare e ad aggiornare periodicamente l'elenco degli OP registrati al RUOP sul sito istituzionale:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/servizio-fitosanitario-regionale>

7. FREQUENZA DEI CONTROLLI

La scelta degli OP da ispezionare e la frequenza di tali ispezioni si basa sugli obblighi normativi e sui criteri indicati annualmente nel "Piano annuale dei controlli". Salve diverse disposizioni variabili in funzione delle risorse umane e finanziarie disponibili, la scelta degli OP da sottoporre a verifica segue la seguente gerarchia:

1. OP che richiedono l'autorizzazione all'emissione del passaporto (ossia verifica istruttoria per emissione dell'autorizzazione);
2. OPA con elevati volumi di produzione o che richiedano i certificati di cui agli articoli 100, 101 e 102 del regolamento (UE) 2016/2031 (export, ri-export e pre-export).;
3. OPA che necessitano di "dichiarazioni ufficiali" per l'emissione di passaporti ZP e per esportazione in paesi terzi con particolari esigenze fitosanitarie;
4. OPA che aderiscono al sistema di certificazione volontaria (CE e QVI);
5. OPA fornitori di materiale di moltiplicazione delle piante;
6. OPA con siti produttivi ricadenti all'interno di aree delimitate

7. OPA con produzioni di piante specificate per *Xylella fastidiosa* di cui all'articolo 25 del Regolamento (UE) 2020/1201;
8. OPA oggetto di rilievi di non conformità o raccomandazioni negli anni precedenti;
9. OPA privi del "Piano di Gestione dei Rischi" di cui all'art. 91 del Reg. EU 2016/2031, approvato dal Servizio fitosanitario;
10. OPA con rischio specifico a causa della tipologia di attività e dei vegetali prodotti;
11. OPA che abbiano adottato da almeno due anni un "Piano di Gestione dei Rischi" di cui all'art. 91 del Reg. EU 2016/2031, approvato dal Servizio fitosanitario, e non siano stati oggetto di controllo ufficiale nei due anni precedenti;
12. OP non autorizzati al rilascio del passaporto
13. altri OP.

Come disposto dal Reg. Ue 2019/66, le autorità competenti effettuano controlli ufficiali **almeno una volta l'anno** nei siti e, se del caso, in altri luoghi utilizzati da operatori professionali autorizzati a rilasciare passaporti delle piante (OPA). Tali controlli comprendono ispezioni e, qualora si sospetti la presenza di rischi per la sanità delle piante, il campionamento e le prove di cui all'articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031. I controlli devono essere effettuati al momento più opportuno per quanto riguarda la possibilità di individuare la presenza di organismi nocivi o di segni e sintomi di tali organismi.

Le autorità competenti possono **aumentare la frequenza dei controlli ufficiali** qualora il rischio lo richieda, tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) maggiori rischi fitosanitari per specifiche famiglie, generi o specie botaniche o dei prodotti vegetali prodotti nei siti registrati e, se del caso, in altri luoghi (es aree limitrofe), per i quali è necessario più di un controllo a causa della biologia dell'organismo nocivo o delle condizioni ambientali;
- b) rischi fitosanitari connessi all'origine o alla provenienza all'interno dell'Unione di determinate piante, determinati prodotti vegetali o altri oggetti;
- c) numero di cicli di produzione in un anno;
- d) precedenti non conformità dell'OP alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625;
- e) tipologia delle infrastrutture disponibili e ubicazione dei siti e, se del caso, degli altri luoghi utilizzati dall'operatore professionale.

Le autorità competenti possono **ridurre la frequenza dei controlli ufficiali** ad almeno una volta ogni due anni, qualora il rischio lo consenta e se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'OP ha attuato per almeno due anni consecutivi il "Piano di gestione dei rischi" connessi agli organismi nocivi a norma dell'articolo 91 del regolamento (UE) 2016/2031;
- b) il SFR ha approvato tale piano per la riduzione dei rischi fitosanitari ed ha verificato che l'OP ha rispettato le disposizioni dei regolamenti (UE) 2016/2031 e (UE) 2017/625.

8. PROCEDURE OPERATIVE DI CONTROLLO

I controlli ufficiali sono eseguiti secondo le modalità descritte nel presente manuale delle procedure con l'ausilio della modulistica specifica allegata.

Il controllo ufficiale si svolge nelle seguenti fasi:

- A. Assegnazione incarico alla S.I.
- B. Avvio del CU: avviso all'OP di avvio verifica (documentale o in campo o entrambe)
- C. Svolgimento del CU:
 - verifica documentale,
 - verifica fisica alle produzioni ed eventualmente alle strutture e alle attrezzature,
 - un controllo dello stato fitosanitario delle piante prodotte e/o commercializzate.
- D. Chiusura del CU: redazione del verbale istruttorio conclusivo

A – Assegnazione incarico

In applicazione del Piano annuale dei controlli (**Allegato 1**), il dirigente responsabile di ciascuna Unità Fitosanitaria (UF) assegna con apposita nota (**Allegato 2**) alla squadra ispettiva (S.I) l'elenco degli OP da sottoporre a controllo ufficiale.

Gli incarichi vengono affidati seguendo il principio della rotazione, in modo che lo stesso IF/AF non controlli il medesimo O.P. per più di 1 volta in due anni (cfr. PIAO cap 2.3.3.2 – Rotazione del personale). Per casi specifici, gli incarichi possono essere assegnati dal Dirigente responsabile del SFR.

Alla S.I. sono affidati i seguenti compiti:

- eseguire il controllo ufficiale;
- controllare e analizzare le informazioni relative all'azienda;
- eseguire il controllo documentale e fisico delle produzioni;
- verificare i requisiti previsti dalla normativa fitosanitaria.
- redigere e firmare il verbale di controllo ufficiale e rilasciarne copia all'operatore (**Allegato 4**);
- procedere, se necessario, al prelievo di campioni come da procedura specifica (**Appendice tecnica specifica per coltura**);
- Rilevare eventuali non conformità e assegnare all'OP le relative azioni correttive;
- Redigere il verbale istruttorio conclusivo e restituire il fascicolo dell'OP controllato al dirigente che ha provveduto all'assegnazione dell'incarico (**Allegato 5**);

- Se del caso redigere verbali di constatazione /accertamento di violazione della normativa (sanzione) (**Allegato 6**).

Sulla base delle informazioni acquisite, la S.I. responsabile dell'esecuzione del controllo, individua la data e le modalità di ispezione presso l'OP, gli eventuali prelievi di campioni ufficiali fissati dalla normativa fitosanitaria per specifici organismi nocivi (es. *Xylella fastidiosa*) e cura gli accordi per la loro consegna presso un laboratorio ufficiale accreditato.

L'IF/AF provvede a riscontrare in anagrafica su cartella condivisa i dati dell'OP, anche attraverso la consultazione del fascicolo aziendale sul SIAN, provvedendo a segnalare alla UO S4.02 eventuali difformità. Provvede inoltre a controllare la corrispondenza delle condizioni rispetto a quanto comunicato/dichiarato nella documentazione presentata all'atto della prima registrazione al RUOP e/o dei successivi aggiornamenti.

B – Avvio del controllo ufficiale

L'IF provvede a contattare via e-mail, l'OP per concordare le modalità di svolgimento del controllo: documentale in ufficio o in azienda (data e ora della visita ispettiva, presenza dell'operatore o di un suo delegato e, se il caso, del tecnico responsabile dell'azienda), e comunicare l'elenco dei documenti da rendere disponibili.

Nel caso in cui non sia possibile un contatto via mail, verrà inviata una nota PEC con un termine perentorio di massimo 10 gg per presentarsi alla verifica (**Allegato 8**).

Entro i limiti di quanto necessario per l'esecuzione dei controlli ufficiali, l'OP, in seguito alla comunicazione di controllo, consente al personale ispettivo l'accesso:

- Ai locali, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto e agli altri luoghi e relative adiacenze;
- Ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni;
- Alle piante, prodotti vegetali e altri oggetti sotto il loro controllo;
- Alle procedure interne, ai documenti e a tutte le altre informazioni pertinenti.

C - Svolgimento del controllo ufficiale - Esecuzione del controllo

Il controllo ufficiale annuale si compone di un controllo documentale, e di eventuali controlli alle strutture, alle attrezzature e alle produzioni.

Controllo documentale

La S.I. esegue il controllo documentale in ufficio (richiedendo l'invio della documentazione via PEC) o in azienda nel corso del sopralluogo, verificando i seguenti aspetti:

- planimetrie aggiornate dei lotti commerciali dei vegetali in produzione e, se del caso, dei campi di piante madri.
- registro di tracciabilità compilato e aggiornato;
- documentazione amministrativa relativa ai vegetali prodotti e commercializzati (fatture, documenti di trasporto ecc.);
- indicazione della figura tecnica responsabile dei rapporti con il SFR;

- relazione descrittiva del processo produttivo, individuazione dei punti critici, e registro dei trattamenti (piano di autocontrollo);
- registro degli autocontrolli: ispezioni visive, campionamenti e analisi per gli organismi regolamentati non da quarantena (ORNQ) contenuti nell'Allegato IV del Reg. UE 2019/2072;
- dichiarazione annuale di produzione;
- pagamento diritti obbligatori
- altra documentazione ritenuta necessaria.

La S.I., avvalendosi della specifica Checklist (**Allegato 9**), esamina i documenti, riscontrandoli con quelli presenti nel fascicolo ed eventualmente richiedendo successive integrazioni.

Al termine della verifica documentale la S.I. può, se del caso, programmare un controllo delle produzioni in azienda.

Controllo alle produzioni (ispezione dei campi/partite/locali)

Ispezione visiva

La S.I. procede alla ispezione delle produzioni verificando:

- che il sito oggetto di ispezione sia correttamente identificato e che coincida con la mappa o le informazioni fornite dall'OP;
- l'eventuale presenza di aree limitrofe che suggeriscono la necessità di particolare attenzione durante l'ispezione visiva, per es. la presenza di accumuli di scarti o di residui vegetali;
- l'adeguatezza delle strutture e delle attrezzature;
- presenza o assenza di sintomi riconducibili a ON normati (**appendice tecnica specifica per coltura** ove disponibile).

In funzione della tipologia di produzione e del relativo rischio fitosanitario, la S.I. può ispezionare visivamente l'intero sito produttivo oppure una o più porzioni rappresentative.

La metodologia di ispezione scelta tiene conto delle caratteristiche del sito, della produzione, delle specie botaniche e dei relativi ON, e viene eseguito secondo quanto previsto dal ISPM 31, dalle schede tecniche (DTU) degli organismi nocivi predisposte dal SFC e/o SFR (cfr **appendice tecnica specifica per coltura** ove disponibile)

L'ispezione visiva è condotta ad occhio nudo o con l'ausilio di lenti di ingrandimento, o può essere sostenuta dall'uso di kit diagnostici rapidi per le analisi in campo, nel caso di esito "sintomatico" o ogni qualvolta l'IF lo ritenga opportuno

Il fine ultimo dell'ispezione visiva è di rilevare i sintomi della presenza di ON sulle piante. Pertanto, la scelta del periodo in cui effettuare la visita è in funzione del ciclo biologico dell'ON.

L'ispezione visiva interessa sia ORNQ, la cui la diretta responsabilità è dell'OP (attraverso l'autocontrollo), sia ONQ (art 87 del Reg 2016/2031).

La S.I., in caso di sospetta presenza di un ONQ, procede al prelievo di un campione ufficiale, da trasmettere ad un laboratorio ufficiale accreditato.

Per il controllo fisico alle produzioni la S.I. utilizza le specifiche checklist (**Allegato 10 e 11**).

Al momento dell'ispezione il lotto deve essere identificato fisicamente da:

- 1) specie o genere di appartenenza delle piante, prodotti vegetali od altri oggetti esaminati

- 2) numero approssimativo delle piante, prodotti vegetali od altri oggetti che ne fanno parte;
- 3) altre informazioni che si ritengono utili per identificare la partita/il lotto (es. cultivar, dimensioni vaso, etc.).

Generalmente il lotto è costituito da un gruppo omogeneo di piante dello stesso genere e/o specie, uniformi per dimensioni, età, tipo di coltivazione ed ubicate nel medesimo luogo. Tuttavia l'IF nel caso ritenga che il rischio fitosanitario sia uniforme, può costituire lotti composti da gruppi di piante di generi/specie differenti.

L'esito dell'ispezione visiva può essere:

a) "ASSENZA di sintomi"

La conformità fitosanitaria è confermata.

b) "PRESENZA SINTOMI"

Qualora nel corso dell'ispezione fitosanitaria siano rilevati ON di sicura riconoscibilità senza ulteriori indagini, la S.I. responsabile del controllo senza indugio *prescrive la misura ufficiale* specifica finalizzata alla rimozione del rischio fitosanitario secondo le indicazioni previste nell'Allegato II del Reg. 2016/2031 e del DLvo 19/21 riportandole sul verbale

La S.I. informa il dirigente responsabile dell'UF, il quale, se del caso, invia nota ufficiale all'OP relativa alle misure adottate e le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Nel caso di presenza di sintomi riconducibili a ON normati ma senza sicurezza di diagnosi, la S.I. ricorre al prelievo di uno o più campioni.

La conformità fitosanitaria non è confermata. L'OP è in attesa di esito del campionamento.

Prelievo del campione ufficiale

Nel caso in cui l'ispezione visiva abbia dato esito positivo e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa, è obbligatorio il prelievo di un campione ufficiale.

Il campione ufficiale può essere prelevato comunque in tutti i casi in cui la S.I. lo ritenga opportuno. Un campione ufficiale è un campione prelevato esclusivamente da un IF o da un AF, accompagnato da un verbale di ispezione/prelievo campioni, secondo le modalità specifiche per organismo nocivo ricercato.

Il metodo di campionamento adottato deve essere conforme a quanto indicato nell'ISPM 31 o, se non definito da normativa specifica, è individuato dalla S.I. che preleva i campioni in quel momento ed è descritto nel verbale.

Durante il prelievo del campione è opportuna l'applicazione delle misure di profilassi, quali utilizzo di guanti monouso e sterilizzazione di attrezzi impiegati per il campionamento, al fine di evitare possibili contaminazioni.

Il campione può essere riferito ad una singola pianta o ad un pool di piante. La singola pianta deve essere identificata con una fascetta del SFR, mentre nei "campioni pool" si identifica con la fascetta una delle piante (normalmente la prima) da cui è stato prelevato il campione. Di tutto ciò deve essere data evidenza nel verbale di campionamento. In alcuni casi, ai fini della tracciabilità, può essere necessario predisporre una planimetria semplificata e un elenco dei campioni prelevati, da allegare al verbale.

Il campione ufficiale viene riposto in un contenitore adeguato, numerato con un codice sigillo o, se del caso opportunamente etichettato, per garantirne l'identificazione univoca.

*L'OP può eseguire a proprie spese le analisi fitosanitarie sul campione ufficiale, richiedendo il campionamento in doppio ai sensi dell'art. 35 del Reg. 2017/625 (**controanalisi**), con l'esclusione della verifica della presenza di ONQ. La S.I. darà evidenza del doppio campionamento nel verbale di sopralluogo, consegnando all'OP la aliquota campionata opportunamente sigillata.*

Il campionamento (n. di campioni, n. di sigillo o codice campione, ecc.) è riportato nelle apposite schede (cfr **appendice tecnica specifica per coltura oppure Allegato 12**) ed allegate al verbale. Il lotto dal quale è prelevato il campione deve essere identificato in campo attraverso la planimetria e nella scheda ne sono riportati i dati identificativi (composizione, localizzazione, identificativo, ecc.).

Il campione deve essere posto in un luogo fresco durante l'attività ispettiva e di trasporto e consegnato al laboratorio nel minor tempo possibile, ponendolo nelle celle frigorifere del SFR o secondo modalità accordate con il referente del laboratorio.

I risultati delle analisi di laboratorio (non il referto) riferite ai campioni eventualmente prelevati durante il controllo, verranno trasmessi successivamente all'operatore professionale.

Nel caso in cui le analisi confermino la presenza degli ON indagati, la S.I. senza indugio *prescrive la misura ufficiale* specifica secondo le indicazioni previste nell'Allegato II del Reg. 2016/2031 e del D.Lvo 19/21.

Il dirigente dell'UF competente invia al SFR la segnalazione del ritrovamento dell'ON e la scheda di prescrizione della misura ufficiale al fine di adempiere agli obblighi di notifica/aggiornamento del pest status sul portale 'Europhyt'.

E' compito dell'UF che ha notificato la prescrizione di misura ufficiale verificarne la sua corretta applicazione.

Monitoraggio ON

Nel caso in cui l'ispezione sia associata alla **attività di monitoraggio ON condotta nell'ambito del piano Nazionale di indagine (PNI)**, la S.I. dopo avere completato le verifiche necessarie alla stesura del verbale di ispezione/conformità, procede all'esecuzione del monitoraggio, alla stesura dei relativi verbali e al caricamento dei dati sulla piattaforma Morgana, tenendo conto dei focolai e delle aree delimitate presenti nel territorio regionale (cfr **Allegato 14**).

Redazione del verbale di controllo ufficiale

La S.I. IF redige il verbale di controllo ufficiale di conformità (**Allegato 4**) in tutte le sue parti, ed i relativi esiti ai sensi del Reg. (UE) 2017/625, apponendo timbro e firma. Copia del verbale è rilasciata all'OP anche attraverso una scansione o riproduzione fotografica.

Al termine della redazione del verbale la S.I. illustra l'esito dell'attività di controllo all'OP o ai suoi delegati, con particolare riferimento alle eventuali non conformità rilevate, ai rilievi e alle azioni necessarie per il miglioramento della gestione fitosanitaria del sito.

Gli elementi sostanziali che compongono il verbale sono:

- Codice di identificazione del verbale;
- Data e ora di chiusura del verbale;
- Identificazione del personale che esegue il controllo ufficiale;
- Identificazione dell'OP (codice RUOP, anagrafica) eventualmente del delegato e del personale aziendale presente al controllo;
- Identificazione dei siti di produzione (coordinate GPS) e relativa tipologia/attività produttiva;
- La tipologia di controllo ufficiale effettuato (documentale, di identità, fitosanitario)
- i dati del campionamento e, se del caso, allegando la relativa scheda;
- Le eventuali non conformità e le relative azioni correttive;
- Elenco dei documenti acquisiti durante il controllo ufficiale;
- Esito del controllo: regolarità dell'OP
- Eventuali dichiarazioni dell'operatore professionale o un suo delegato;
- Firme di chi esegue il controllo e dell'operatore professionale o di suo delegato.

Registrazione del verbale

Il verbale in originale va conservato all'interno del fascicolo dell'OP e in copia trasmesso, anche sotto forma di report cumulativo, al dirigente dell'UF per la successiva rendicontazione dell'attività svolta (Report del Piano annuale dei controlli).

D - Chiusura del controllo ufficiale – Esito conformità OP

Il controllo ufficiale è chiuso al termine di tutte le verifiche previste e delle analisi delle eventuali evidenze raccolte. Nel caso di non conformità rilevate durante il controllo la S.I. cura la verifica della corretta applicazione da parte dell'OP delle relative azioni correttive.

Per la gestione delle non conformità e degli esiti sulla regolarità dell'OP, si rimanda alla Appendice 6.

A conclusione di tutte le attività la S.I. redige il verbale istruttorio conclusivo (Allegato 5).

9. REQUISITI DI CONFORMITÀ DEGLI OPERATORI

Gli OP in occasione del controllo ufficiale devono dimostrare di operare in conformità alla normativa fitosanitaria comunitaria e nazionale vigente.

Sono considerati **requisiti di conformità**:

a) Autocontrollo e registrazioni. È responsabilità degli OPA mantenere attivo un sistema di autocontrollo, inteso come attività di ispezioni visive, registrazione delle stesse ed eventuali analisi relative agli ORNQ specifici per le piante da impianto prodotte in azienda, da svolgersi a cura dei laboratori riconosciuti idonei dal SFR (**Allegato 13**). La registrazione degli autocontrolli può essere in formato cartaceo o digitale e i registri devono essere conservati per almeno tre anni.

b) Tracciabilità. Gli obblighi in materia di tracciabilità riguardano la registrazione dei dati che consentano di identificare, per ogni unità di vendita (pianta, prodotto vegetale o altro oggetto) fornita o ceduta, gli operatori professionali che l'hanno fornita o ai quali è stata ceduta. Gli OP devono conservare i dati registrati per almeno tre anni.

c) Piano dei punti critici. Per rilasciare un passaporto delle piante, l'OPA identifica e controlla i punti del suo processo di produzione ed i relativi punti critici connessi in funzione del rischio fitosanitario. La registrazione dei dati riguardanti l'identificazione e il controllo dei punti critici deve essere conservata per almeno tre anni.

d) Passaporto ed etichettatura del prodotto. Il passaporto delle piante è costituito da un'etichetta distinta, realizzata su qualsiasi supporto adatto alla stampa, chiaramente distinguibile da qualsiasi altra informazione o etichetta che possano figurare sullo stesso supporto. Il passaporto delle piante deve essere facilmente visibile e chiaramente leggibile e le informazioni in esso riportate devono essere durature e inalterabili. In relazione ad alcune specifiche normative di Paesi terzi (es. Regno Unito), può essere necessario utilizzare dei sistemi antimanomissione (es. sistemi autobloccanti monouso).

Il passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione deve contenere gli elementi descritti nella parte A dell'allegato al Regolamento (UE) 2017/2313.

Il passaporto delle piante per l'introduzione e lo spostamento in zone protette deve contenere gli elementi descritti nella parte B dell'allegato al Regolamento (UE) 2017/2313.

La normativa nazionale di settore prevede che le informazioni previste dal passaporto possano essere combinate con quelle della certificazione obbligatoria per i materiali di moltiplicazione della vite e con quelle della certificazione volontaria per i materiali di moltiplicazione dei fruttiferi.

Le registrazioni possono riguardare i documenti di trasporto (DDT), i cartellini identificativi delle partite e dei lotti di produzione, gli eventuali movimenti dei materiali tra i diversi siti di produzione dell'azienda.

10. CHIUSURA DEL PIANO ANNUALE DEI CONTROLLI E REPORT DEI CONTROLLI UFFICIALI

Al termine delle attività di controllo svolte, l'IF/AF restituisce al responsabile del UF i fascicoli degli OP verificati entro il termine previsto dalla nota di assegnazione, corredandoli ciascuno del verbale istruttorio conclusivo del procedimento e di tutti gli atti acquisiti.

Nel corso dell'anno la U.O.S4.02 esegue due verifiche intermedie per monitorare l'andamento dei controlli ufficiali: al **30 giugno** e al **31 ottobre**.

Saranno valutati i seguenti parametri:

- n. di controlli ufficiali effettuati su base provinciale per le diverse tipologie di operatori;
- eventuali scostamenti rispetto ai controlli programmati;
- eventuale rimodulazione del Piano annuale dei controlli.

Come previsto dal Piano annuale dei controlli, entro il 31 gennaio ciascuna UF produce il report dei controlli effettuati dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

TRASPARENZA DEI CONTROLLI UFFICIALI

Il Servizio fitosanitario regionale effettua i controlli con un elevato livello di trasparenza nel rispetto dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 17 comma 2 del Dl.vo 19/21 e pubblica il presente Manuale all'indirizzo web del Dipartimento Agricoltura al link:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/servizi/servizio-fitosanitario-regionale>

ALLEGATI

Allegato 1 – Piano annuale dei controlli di conformità

Allegato 2 - Nota assegnazione incarico

Allegato 3 – Elenco Ispettori fitosanitari

Allegato 4 - Verbale di conformità

- Produzione vivaistica
- Commercio
- Palme
- Olivo

Allegato 5 - Nota restituzione fascicolo e verbale istruttorio

Allegato 6 - Verbale di Constatazione

Allegato 7 - Verbale di contestazione

Allegato 8 – Nota convocazione OP

Allegato 9 Checklist controlli documentali

Allegato 10 – Checklist verifiche di identità

Allegato 11 - Checklist controllo fisico alle produzioni

Allegato 12 – Scheda prelievo campioni

Allegato 13 - Elenco dei laboratori ufficiali e di autocontrollo riconosciuti dal Servizio fitosanitario della Sicilia

Allegato 14 – Pest status e aree delimitate

Allegato 15 – Scheda prescrizione misura ufficiale

Allegato 16 – Verbale verifica prescrizioni misure ufficiali

APPENDICI TECNICHE

1 - Procedura per i controlli dei produttori di piante di olivo

2 - Procedure per i controlli dei produttori di piante ornamentali

3 - Procedure per i controlli dei produttori di piante di agrumi

5 - Procedure per il campionamento

6 – Gestione delle non conformità

SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE SICILIA

Dirigente Responsabile del Servizio

Dott. Carlo Amico

e-mail: agri.serviziofitosanitario@regione.sicilia.it

PEC: servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.01- Attività fitosanitaria

Responsabile:

e-mail: agri.attivitafitosanitaria@regione.sicilia.it

UO S4.02- Attività vivaistica

Responsabile: dott.ssa Maria Pia Germanà

e-mail: agri.attivitavivaistica@regione.sicilia.it

UO S4.03- Vigilanza e lotta alla contraffazione

Responsabile:

e-mail: agri.accertamenti@regione.sicilia.it

UO S4.04- Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale

Responsabile: dott. Sebastiano Vecchio

Via Sclafani, 30/34 - 95024 (CT)

e-mail: omp.acireale@regione.sicilia.it

PEC: ompacireale@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.05- Osservatorio per le Malattie delle Piante di Palermo

Responsabile: dott. Giuseppe Bono

Via Uditore, 13/15 - 90145 Palermo

e-mail: omp.palermo@regione.sicilia.it

PEC: omppalermo@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Unità Fitosanitarie periferiche (UF)

UO S4.06 Unità Periferica Fitosanitaria di Agrigento

Responsabile: dott. Luciano Pecorelli

Via Acrone, 51- 92100 Agrigento

e-mail: fitosanitario.ag@regione.sicilia.it

PEC: fitosanitario.ag@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.07 Unità Periferica Fitosanitaria di Caltanissetta ed Enna

Responsabile:

Via Palazzi n. 100/102 93012 Gela

e-mail: fitosanitario.cl.en@regione.sicilia.it

PEC: fitosanitario.cl.en@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.08 Unità Periferica Fitosanitaria di Messina

(c/o Condotta Agraria di Milazzo)

Responsabile: dott. Graziano Corno

Via dei Mille, 54 98057 Milazzo

e-mail: fitosanitario.me@regione.sicilia.it

PEC: fitosanitario.me@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.09 Unità Periferica Fitosanitaria di Ragusa

Responsabile:

Contrada Fanello c/o mercato ortofrutticolo di Vittoria 97019

e-mail: fitosanitario.rg@regione.sicilia.it

PEC: fitosanitario.rg@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.10 Unità Periferica Fitosanitaria di Siracusa

Responsabile:

Via Garibaldi, 75 - 96016 Lentini

e-mail: fitosanitario.sr@regione.sicilia.it

PEC: fitosanitario.sr@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

UO S4.11 Unità Periferica Fitosanitaria di Trapani

Responsabile: dott. Andrea Parrinello

Piazza Virgilio n. 121- 91100 Trapani

e-mail: fitosanitario.tp@regione.sicilia.it

PEC: fitosanitario.tp@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it

Il presente testo ha finalità applicative relativamente ai criteri che le autorità competenti devono rispettare al fine di soddisfare le condizioni previste dal Regolamento (UE) 2017/625 - Capo II e dal Decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 - Capo IX.